


CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BF4M1013FC PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P



ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura di motori revisionati completi, del tipo DEUTZ BF4M1013FC - CODE 140/2, per autobus aziendali del tipo Bredamenarinibus M 231/V CU 2P immatricolati nell'anno 2006.

I suddetti motori dovranno essere completi e alleggeriti dei sotto indicati particolari:

motorino avviamento, volano, campana sae, alternatori, supporti motore, compressore aria e refrigerante olio.

Contestualmente alla consegna dei motori dovranno essere trasmessi i certificati di collaudo degli stessi.

ART.2 PREZZI A BASE DI GARA

LOTTO	MODELLO AUTOBUS	TIPO MOTORE	DI QUANT. DA FORNIRE	PREZZO BASE DI GARA	NOTE
1	BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P	DEUTZ BF4M1013FC	7	€ 13.500,00	CON RESO DELL'USATO

ART.3 INVARIABILITA' PREZZI

Il prezzo contrattuale, ottenuto dall'applicazione dello sconto percentuale unico sui prezzi unitari posti a base di gara, resterà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

Continua

Divisione Tecnica – Servizio Manutenzione Rotabili

Rev. 0

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BF4M1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P**

ART. 4

SPESE

Il prezzo contrattuale è comprensivo delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i magazzini aziendali.

ART.5

TERMINI DI CONSEGNA

I motori saranno ordinati a mezzo PEC, anticipato via fax e dovranno essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.6

FATTURAZIONE

La fattura dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amat.fatture@pec.it.

ART.7

GARANZIA

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento dei motori per dodici mesi, a partire dalla data di avvenuta installazione, che sarà all'uopo comunicata dall'AMAT.

Nel caso di guasto o cattivo funzionamento la ditta dovrà intervenire a propria cura e spese per la riparazione. Tutti gli oneri ivi compreso l'eventuale smontaggio e rimontaggio del motore, trasporto, etc saranno in carico alla Ditta fornitrice. Tali interventi dovranno essere eseguiti entro 20 gg solari e consecutivi dalla richiesta AMAT. In caso di inadempienze AMAT potrà effettuare le lavorazioni in proprio o attraverso ditta di fiducia addebitando il relativo costo alla Ditta fornitrice.

ART.8

LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso il magazzino aziendale sito in Palermo - Via Roccazzo n° 77 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

ART.9

CONTESTAZIONE MATERIALE

L'AMAT si riserva il diritto di esaminare i motori pervenuti nei propri magazzini e di contestarli entro i 60 gg. successivi alla data della ricezione. Eventuale merce difettosa o non

Continua

Divisione Tecnica – Servizio Manutenzione Rotabili

Rev. 0

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BF4M1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P**

conforme a quanto ordinato verrà restituita con l'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i termini assegnati dall'AMAT.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

**ART.10
PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO**

In caso di ritardo nella consegna dei motori o nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ (seipermille) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della consegna, l'AMAT si riserva il diritto di annullare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale, addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

**ART.11
PAGAMENTO**

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

**ART.12
I.V.A.**

I.V.A. a carico di AMAT mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

**ART. 13
FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Continua

Divisione Tecnica – Servizio Manutenzione Rotabili

Rev. 0

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BF4M1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P**

ART.14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice all' art. 8 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 5 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT Palermo SpA avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ADEMPIMENTI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 15

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali alla fine del periodo di garanzia dei motori forniti.

Continua

Divisione Tecnica – Servizio Manutenzione Rotabili

Rev. 0

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BF4M1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P**

ART. 16

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto il DUVRI** in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 17

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.